

ROBERT BOSCH S.p.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE

Condizioni di Acquisto

Le presenti Condizioni di Acquisto (le “Condizioni”) si applicano alle operazioni commerciali con società, enti pubblici e organismi di diritto pubblico e regolano le nostre operazioni di acquisto in tutto il mondo. Le presenti Condizioni regolano le operazioni commerciali predisposte da Robert Bosch S.p.A. o da altre società italiane del Gruppo Bosch (Robert Bosch S.p.A. o altre società italiane del Gruppo Bosch (di seguito “noi” o “BOSCH”))

1. Disposizioni Generali

Le nostre Condizioni prevalgono su qualsiasi condizione del fornitore che si ponga in conflitto o che si discosti dalle nostre Condizioni, salvo che esse non siano da noi state espressamente accettate per iscritto. L'accettazione o il pagamento dei beni e dei servizi del fornitore (i “Beni”) non costituisce l'accettazione di tali condizioni anche nel caso in cui l'accettazione o il pagamento siano effettuati conoscendo le condizioni in conflitto o integrative del fornitore. Tutte le condizioni del fornitore precedentemente accettate che si pongano in conflitto o integrino le presenti Condizioni sono da considerarsi non più accettate da BOSCH.

2. Conclusione del Contratto e Modifiche al Contratto

- 2.1 Gli ordini, i contratti e le emissioni degli ordini, così come le relative variazioni e integrazioni, devono essere effettuati per iscritto.
- 2.2 Affinché acquistino efficacia, gli accordi verbali di qualsiasi tipo, comprese le successive variazioni e integrazioni alle nostre Condizioni, devono essere da noi confermati per iscritto.
- 2.3 Qualsiasi comunicazione per cui è richiesta la forma scritta ai sensi delle presenti Condizioni può essere inviata tramite telefax, trasmissione di dati a distanza o e-mail.
- 2.4 I preventivi di spesa sono vincolanti e l'attività di redazione degli stessi non può essere compensata, salvo non sia stato espressamente concordato diversamente.
- 2.5 Abbiamo il diritto di annullare qualsiasi ordine che non venga accettato dal fornitore entro due settimane dalla data di ricezione.
- 2.6 Nell'ambito di un sistema di pianificazione concordato per gli ordini d'acquisto e le emissioni degli ordini, queste ultime diventano vincolanti se il fornitore non le rifiuta entro due giorni lavorativi dal loro ricevimento.
- 2.7 Si applicano le Specifiche di Imballaggio e il Manuale di Logistica della Robert Bosch GmbH (cfr. di seguito <https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#logistics-regulations-and-standards> “Manuale del Fornitore di Logistica”).

3. Consegna

- 3.1 I tempi di consegna concordati e le date di consegna sono vincolanti. Ciò che rileva ai fini del rispetto delle date di consegna concordate o dei tempi di consegna è il ricevimento dei Beni da parte nostra. A meno che non sia stata concordata la consegna “reso a luogo di destinazione” o “reso sdoganato” (DAP® o DDP® come da Incoterms 2020), il fornitore mette a disposizione i Beni in tempo utile e tiene conto del tempo necessario per il carico e la spedizione come concordato con il vettore.
- 3.2 Qualora il fornitore sia responsabile del montaggio o dell'installazione, questi sostiene tutti i costi necessari come le spese di viaggio, la fornitura di strumenti e le indennità giornaliere.
- 3.3 Qualora il fornitore non rispetti i tempi di consegna concordati, trovano applicazione le disposizioni di legge. Il fornitore deve informare immediatamente il nostro reparto ordini se prevede difficoltà rispetto alla produzione, alla fornitura di materie prime, al rispetto dei tempi concordati o a circostanze simili che potrebbero interferire con la capacità del fornitore di consegnare in tempo o di fornire la qualità concordata.
- 3.4 L'accettazione incondizionata di una consegna o di un servizio effettuati in ritardo non costituisce una rinuncia a qualsiasi pretesa derivante dalla consegna o dal servizio effettuati in ritardo; ciò vale fino al completo pagamento di tutti gli importi dovuti per quella specifica consegna o servizio.
- 3.5 Il fornitore non dovrà consegnare i Beni ordinati in modo ripartito, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato o ci si possa ragionevolmente aspettare che BOSCH accetterà tale modalità di consegna.
- 3.6 Le quantità, i pesi e le misure dei Beni da noi identificati durante l'ispezione dei Beni in entrata fanno fede del rispetto, da parte del fornitore, dei valori concordati contrattualmente, salvo che il fornitore non dimostri quantità, pesi o misure diversi.

- 3.7 Qualora non diversamente previsto ai sensi delle Condizioni integrative di Acquisto del Software, il fornitore ci cede una licenza illimitata e mondiale per l'utilizzo di qualsiasi software incluso nella fornitura. Tale licenza comprende, in particolare, la duplicazione, il caricamento e l'esecuzione del software.
- 3.8 Abbiamo diritto di concedere in sublicenza o in locazione il diritto di utilizzare il software o a trasferire a qualsiasi altro titolo tale diritto alle nostre affiliate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile italiano, così come ai nostri subappaltatori che sono incaricati della realizzazione dei nostri prodotti e che quindi necessitano del diritto di utilizzare il software. Siamo inoltre autorizzati a distribuire il software ai clienti come parte di un prodotto hardware, compresa la relativa sublicenza d'uso, nella misura in cui ciò sia necessario per l'utilizzo dell'hardware.
- 3.9 Abbiamo altresì il diritto di utilizzare il software fornito, compresa l'eventuale documentazione, con le prestazioni concordate e nella misura necessaria per l'utilizzo del prodotto in conformità al contratto. Abbiamo altresì il diritto di fare copie qualora necessario per scopi di backup e di archivio.
- 3.10 Le Condizioni di Acquisto integrative per il Software di Robert Bosch GmbH, così come le Condizioni integrative per i prodotti relativi al Software Open Source si applicano al software in aggiunta a tali Condizioni (cfr. di seguito <https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#purchasing-terms-and-conditions> “Termini e Condizioni Integrative Globali”). Dando esecuzione alle presenti Condizioni, il fornitore accetta il contenuto di tali Condizioni di Acquisto integrative per il Software di Robert Bosch GmbH e le Condizioni integrative per i prodotti relativi al Software Open Source, il cui contenuto dichiara di conoscere e comprendere integralmente.
- 3.11 In ogni caso, al momento della fornitura, il fornitore ci dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria e funzionale al regolare utilizzo di quanto fornito (per esempio i manuali di istruzioni e di funzionamento, di installazione e di montaggio e i certificati di garanzia).
- 3.12 Il fornitore dovrà fornire i servizi attraverso la propria società. Il fornitore potrà subappaltare a terzi la fornitura di servizi solo previo nostro consenso scritto e comunque, in quest'ultima ipotesi, il fornitore sarà direttamente responsabile nei nostri confronti per tutte le attività del subappaltatore come se fossero state svolte dal fornitore stesso. In caso di subappalto, il fornitore, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile italiano, dovrà incorporare le presenti Condizioni negli accordi con i subappaltatori.
- 3.13 Gli standard di servizio da noi richiesti, le configurazioni e gli scopi da noi specificati non esonerano il fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il fornitore ci informerà tempestivamente qualora gli standard di servizio, le configurazioni o gli scopi di cui sopra non siano compatibili con tale obbligo o qualora per altre ragioni si rendano necessarie o appropriate modifiche o migliorie al servizio o per il suo scopo. I servizi aggiuntivi o le modifiche effettuate senza previa nostra autorizzazione scritta non possono esserci opposti dal fornitore.
- 3.14 Saremo tempestivamente informati nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione dell'ordine, siano necessari, ovvero vi sia il rischio che siano necessari, il brevetto industriale o i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, saremo tempestivamente informati in caso di pretese da parte di terzi, ricevute dal fornitore, relative a: diritti di proprietà intellettuale o marchi, o pretese di altri acquirenti relativi a: caratteristiche dei Beni o dei marchi dei Beni.
- 3.15 I servizi eseguiti dal fornitore devono essere conformi al contratto e agli scopi del servizio; la stessa disposizione si applica alla relativa documentazione. Il fornitore si conforma allo stato generale della scienza e dell'arte, agli standard normativi applicabili, alle direttive delle associazioni dei consumatori, alle procedure di sicurezza e alle relative misure, compresi gli standard di sicurezza BOSCH. Quando si eseguono ordini di ingegneria, il servizio dovrà garantire la semplicità di manutenzione e di revisione.
- 3.16 Nell'esecuzione dell'ordine, il fornitore dovrà rispettare i nostri interessi, operando a propria discrezione (per esempio, la scelta dei materiali, degli accessori o dei pezzi di ricambio) in base soltanto a una valutazione obiettiva. Quando possibile, il fornitore utilizzerà prodotti dei marchi della gamma BOSCH o appartenenti a BOSCH anche in caso di un ordine di ingegneria.
- 3.17 Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto ciò che viene eseguito dal fornitore o da terzi a cui è stata subappaltata l'attività diventano di nostra proprietà nel momento in cui vengono realizzati e nessuna somma viene da noi corrisposta. Pertanto,

- con il presente contratto le Parti concordano che il fornitore e le eventuali terze parti non vantano alcun diritto su tali lavori, i quali diventeranno così di nostra proprietà e, inoltre, che non corrisponderemo alcuna somma al fornitore per tali lavori. Il compenso per la loro creazione è ritenuto incluso nell'importo concordato a favore del fornitore e delle terze parti nel momento in cui è stato conferito l'incarico. Gli originali di tutti i documenti di cui sopra ci verranno consegnati non appena redatti e finalizzati. I documenti da noi messi a disposizione dovranno essere conservati con cura in un luogo sicuro. Detti documenti e altri quali modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine rimangono di nostra proprietà e dovranno essere restituiti al più tardi una volta che l'ordine è stato completato. BOSCH si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche quando è stato concesso un brevetto d'invenzione o è stato registrato un modello d'uso. È escluso qualsiasi diritto del fornitore di conservarli.
- 3.18 Se informato dello scopo del servizio, il fornitore garantisce la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Qualsiasi verifica o approvazione del servizio o di parti del servizio non incide sull'obbligo del fornitore di adempiere e garantire tali servizi. L'accettazione consegue all'approvazione del servizio completo, non all'utilizzo o al pagamento dello stesso.
- 3.19 BOSCH ha il diritto di utilizzare e sfruttare, a propria discrezione, libera da qualsiasi diritto o rivendicazione da parte di terzi, tutti i risultati derivanti dall'adempimento dei servizi, compresi le invenzioni e i diritti di utilizzo e sfruttamento in conformità con tutte le leggi applicabili, inclusa la legge sul Diritto di Autore, dal momento in cui sono stati concepiti e creati, senza che sia dovuto alcun compenso al fornitore.
- 3.20 Tutte le invenzioni realizzate dal fornitore in relazione al presente incarico, che siano brevettabili o meno, appartengono esclusivamente a noi e nessun compenso è dovuto al fornitore. Quest'ultimo adotta misure adeguate affinché tali invenzioni ci vengano trasferite immediatamente, salvo che non sia diversamente previsto nel contratto.
- 4. Forza maggiore**
- 4.1 In caso di eventi fortuiti, imprevedibili e inevitabili, perturbazioni incolpevoli dell'attività, sommosse, qualsiasi azione intrapresa da un governo o da una pubblica autorità o altre circostanze che non rientrano nel nostro ragionevole controllo, come le pandemie, non saremo responsabili, per la durata di tale evento, del ritardo o della mancata accettazione della consegna dei beni o della prestazione dei servizi. Entrambe le parti hanno l'obbligo di fornire tempestivamente all'altra parte tutte le informazioni ragionevolmente esigibili e di adattare temporaneamente e in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze, in particolare alle condizioni di mercato eventualmente mutate. Durante tali eventi e per le due settimane successive abbiamo il diritto, fatti salvi gli altri nostri eventuali diritti, di risolvere il contratto in tutto o in parte, a condizione che non sia possibile adeguare il contratto e che tali eventi non abbiano una durata trascurabile.
- 4.2 Le disposizioni di cui alla clausola 4.1 di cui sopra si applicano anche in caso di controversie di lavoro.
- 5. Nota di Spedizione e Fattura**
- Trovano applicazione le istruzioni incluse nei nostri ordini e nelle emissioni degli ordini. Le fatture sono indirizzate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'ordine o nell'emissione dell'ordine e sono inviate in un'unica copia con il numero di fattura e altri riferimenti di assegnazione; la fattura non deve essere allegata con le spedizioni.
- 6. Determinazione del Prezzo e Trasferimento del Rischio**
- Salvo diversamente concordato, i prezzi sono "Franco Vettore (luogo indicato)" (FCA® Incoterms 2020) incluso l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è inclusa. Il fornitore si assume tutti i rischi per la perdita o il danneggiamento dei beni fino al momento in cui vengono caricati sul mezzo di trasporto fornito da noi o dal nostro rappresentante, o, se concordato, fino a quando i Beni vengono ricevuti nel luogo di consegna concordato.
- 7. Condizioni di Pagamento**
- Salvo diverso accordo, le fatture devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento dei Beni o dall'esecuzione dei servizi, rispettivamente, e dal ricevimento di una fattura debitamente emessa e verificabile inviata all'indirizzo di fatturazione da noi indicato. Il pagamento è subordinato alla verifica della fattura.
- 8. Notifica dei Difetti**
- 8.1. La nostra ispezione dei Beni in entrata si limita ai danni evidenti, in particolare ai danni da trasporto, e alle discrepanze nell'identità o nella quantità dei Beni, salvo quanto diversamente concordato nell'Accordo di Garanzia della Qualità.
- 8.2 Notificheremo i vizi eventualmente riscontrati immediatamente dopo la relativa scoperta.
- 8.3 Al riguardo, il fornitore rinuncia all'eccezione del ritardo nella notifica dei difetti.
- 8.4 I Beni forniti dal fornitore e/o da terzi sono garantiti da vizi e difetti di funzionamento e, ferma la clausola 9 di cui sotto, sono in ogni caso coperti dalla garanzia per vizi prevista dalla legge italiana nella massima misura possibile.
- 9. Azioni per Difetti**
- 9.1 Salvo diversamente indicato nel prosieguo, ai difetti relativi alla qualità e alla titolarità sui Beni si applicano le disposizioni di legge.
- 9.2 Abbiamo il diritto di scegliere il tipo di prestazione sostitutiva. Il luogo in cui è previsto che si trovino i Beni rappresenta il luogo di esecuzione di tale rimedio. Si tratta del luogo in cui si trovano i Beni al momento della richiesta di garanzia. Il fornitore può rifiutare il tipo di prestazione sostitutiva scelto solo in caso di spese sproporzionate.
- 9.3 Qualora il fornitore non inizi a rettificare il vizio in seguito alla nostra richiesta e dopo la scadenza di un periodo di tolleranza ragionevolmente breve, abbiamo il diritto, in casi urgenti (in particolare per evitare un pericolo imminente o un danno maggiore ai Beni), di eliminare noi stessi il vizio o di farlo eliminare da terzi a spese del fornitore.
- 9.4 Il fornitore ci manleva e ci tiene indenni da qualsiasi pretesa derivante dalla violazione dei diritti di terzi da parte dei Beni, salvo che il fornitore possa dimostrare di non essere responsabile della violazione. Immediatamente dopo la richiesta, il fornitore ci fornisce tutte le informazioni e i documenti sui suoi Beni e servizi che sono necessari per la difesa contro le pretese avanzate dai terzi. Inoltre, il fornitore deve fornire un supporto ragionevole nella dimostrazione del fatto che sui Beni non gravino diritti di terzi, come ad esempio ricerche sui diritti di proprietà intellettuale di terzi e, su richiesta, mette a disposizione i relativi documenti e il loro esame.
- 9.5 Il termine per le domande di manleva si prescrive in tre anni. Il termine di prescrizione per le domande di manleva inizia a decorrere alla fine dell'anno in cui la domanda è stata proposta e in cui siamo venuti a conoscenza, o saremmo dovuti venire a conoscenza senza grave negligenza, delle circostanze a supporto della domanda e della persona responsabile. Eventuali termini di prescrizione legali più lunghi prevalgono. Ciò trova altresì applicazione al suddetto diritto di accesso alle informazioni e ai documenti.
- 9.6 Salvo in caso di dichiarazione fraudolenta, il termine per la proposizione di azioni per difetti si prescrive in tre anni, a meno che i Beni siano stati utilizzati in accordo al loro utilizzo normale per una costruzione, e abbiano causato la relativa difettosità. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal completamento della consegna dei Beni (trasferimento del rischio). Eventuali termini di prescrizione legali più lunghi prevalgono.
- 9.7 Per le azioni fondate su vizi relativi alla titolarità sui Beni, trova applicazione la clausola 9.5 (termine di prescrizione per esercitare il diritto di manleva). Eventuali termini di prescrizione legali più lunghi prevalgono.
- 9.8 Se il fornitore adempie al proprio obbligo di prestazione sostitutiva fornendo beni sostitutivi, il termine di prescrizione in relazione a tali beni sostitutivi ricomincia a decorrere dalla relativa consegna, salvo che il fornitore si sia riservato esplicitamente e regolarmente, al momento dell'adempimento successivo, in ordine al fatto che i beni sostitutivi sono stati forniti come mera buona volontà e per evitare controversie o per proseguire il rapporto commerciale.
- 9.9 Il fornitore deve sostenere tutti i costi per il trasporto, il viaggio, l'installazione, lo smontaggio e il materiale che sorgono nell'ambito della prestazione sostitutiva. Se, a causa dei Beni difettosi, dovessimo sostenere costi e spese per la riparazione o la sostituzione degli stessi, per l'esecuzione delle quali avessimo ragionevolmente diritto, in particolare costi e spese per la cernita, per un'ispezione dei Beni in entrata che vada oltre l'ambito normale, per un esame e un'analisi del difetto, nonché i costi per il coinvolgimento di personale esterno o interno, il fornitore sostiene tali costi, a meno che non sia esente da responsabilità per il difetto.
- 9.10 Se i nostri clienti sono produttori di automobili e utilizzano una procedura del mercato di riferimento o una procedura simile, comune nell'industria automobilistica, per determinare e definire le richieste di intervento in garanzia per prodotti BOSCH difettosi, tale procedura trova altresì applicazione al rapporto tra noi e il fornitore se il difetto è attribuibile ai prodotti del fornitore.
- 9.11 Il fornitore è responsabile per gli inadempimenti dei suoi subfornitori così come dei propri inadempimenti.
- 9.12 Nel caso in cui BOSCH sostenga dei costi per la fornitura di Beni difettosi, questi saranno a carico del fornitore, in particolare quelli di trasporto, consegna, lavorazione, manodopera, montaggio, smontaggio, materiale o costi di ispezione e controllo.

- 9.13 Le Parti convengono che nel caso in cui BOSCH contesti la fornitura per qualsiasi motivo, ha il diritto di sospendere il relativo pagamento fino a quando non interverrà una sentenza passata in giudicato.
- 9.14 BOSCH ha il diritto di compensare le somme richieste dal fornitore a titolo di risarcimento danni con quelle dovute per la fornitura e anche nel caso in cui il credito di BOSCH non sia certo, liquido ed esigibile.
- 9.15 Nel caso in cui la fornitura sia già stata pagata, ciò non pregiudica in alcun modo il diritto di BOSCH di contestarla e di ripetere il pagamento e di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso, al fornitore.

10. Responsabilità dei Prodotti e Richiamo

- 10.1 In caso di pretese per responsabilità per danni causati dal prodotto, il fornitore ha l'obbligo di manlevarci e tenerci indenni da tali pretese se e nella misura in cui il danno sia stato causato da un difetto dei Beni forniti dal fornitore. In caso di responsabilità per colpa, ciò trova applicazione solo se il fornitore sia in colpa. Nella misura in cui la causa del danno rientri nell'ambito di responsabilità del fornitore, quest'ultimo ha l'onere di provare che il danno non deriva da sua colpa.
- 10.2 Nei casi di cui alla clausola 10.1 di cui sopra, il fornitore sostiene tutti i costi e le spese, comprese le eventuali spese legali, a meno che tali costi non siano nel complesso non necessari e non ragionevoli.
- 10.3 Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni di legge.
- 10.4 Prima di qualsiasi azione di richiamo che sia parzialmente o interamente causata da un difetto dei Beni del fornitore, BOSCH informerà il fornitore, gli darà la possibilità di collaborare e discuteremo con lui l'avvio efficiente dell'azione di richiamo, a meno che tale notifica o collaborazione con il fornitore non sia possibile a causa della particolare urgenza. I costi dell'azione di richiamo sono sostenuti dal fornitore nella misura in cui un'azione di richiamo è dovuta a un difetto dei Beni forniti dal fornitore, salvo che il fornitore non sia responsabile del difetto.

11. Diritti di Recesso e Risoluzione

- 11.1 Oltre ai diritti di risoluzione previsti dalla legge, abbiamo il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui si verifichi o vi sia il rischio che si verifichi un deterioramento sostanziale delle condizioni finanziarie del fornitore che comprometta l'esecuzione di qualsiasi obbligo di fornitura a nostro favore, dandone comunicazione al fornitore con un preavviso di 30 giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
- 11.2 Abbiamo inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile italiano se
- il fornitore soddisfa i criteri per la dichiarazione di insolvenza o per il sovraindebitamento;
 - il fornitore sospende il pagamento di tutti i propri debiti o di una parte sostanziale di essi;
 - il fornitore ha smesso di rifornire i propri clienti;
 - il sovraindebitamento del fornitore diventa evidente;
 - il fornitore non adempie agli obblighi previsti all'articolo 3.13 e alle sezioni da 15.1 a 15.5;
 - il fornitore presenta una domanda diretta all'instaurazione di una procedura concorsuale o di una procedura analoga volta alla liquidazione dei debiti sui suoi beni o sulla sua attività; o
 - una domanda per l'instaurazione di una procedura concorsuale sui beni del fornitore è respinta per mancanza di fondi.
- 11.3 Nel caso di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, si applicano le clausole 11.1 e 11.2.
- 11.4 Se il fornitore ha eseguito l'obbligazione in modo parziale, abbiamo il diritto di risolvere l'intero contratto se non abbiamo interesse all'esecuzione parziale.
- 11.5 Se recediamo dal contratto o lo risolviamo ai sensi dei suindicati diritti di recesso o di risoluzione contrattuali, il fornitore ci dovrà risarcire la perdita o il danno che ne deriva, salvo che il fornitore non abbia determinato l'insorgere dei diritti di recesso o di risoluzione del contratto.
- 11.6 La presente clausola 11 non pregiudica alcun diritto o azione legale a nostra disposizione.

12. Esecuzione della prestazione

- 12.1 I fornitori che eseguono un lavoro presso i nostri locali in adempimento del contratto devono rispettare le leggi e i regolamenti di legge nonché il nostro regolamento dello stabilimento. Il fornitore nomina un responsabile principale dell'ordine che garantisca il rispetto dei doveri di supervisione e controllo. Il responsabile principale si allinea con il nostro coordinatore prima di eseguire qualsiasi lavoro, implementa le opportune cautele di sicurezza e informa noi e i terzi interessati sui rischi che ne derivano. Il fornitore è responsabile dell'istruzione e della sicurezza dei suoi dipendenti e subappaltatori, nonché dell'eliminazione dei rischi per i terzi. Il fornitore utilizza solo dipendenti idonei e sufficientemente qualificati e

attrezzature di lavoro sicure nei nostri locali. Qualsiasi incidente che si verifichi nei nostri locali deve esserci segnalato immediatamente.

- 12.2 Salvo quanto previsto dall'articolo 1229 del codice civile italiano, BOSCH non è responsabile per eventuali incidenti occorsi a dette persone presso i locali/filiali BOSCH.

13. Fornitura di Materiali

I materiali, le parti, i contenitori e gli imballaggi speciali da noi forniti a titolo oneroso o gratuito ("Forniture") rimangono di nostra proprietà; qualora sia dovuto un pagamento, ciò trova applicazione fino al completo pagamento. Le Forniture vengono utilizzate solo in conformità con lo scopo previsto dal contratto. L'elaborazione e l'assemblaggio delle Forniture avviene solo per nostro conto. Le Parti riconoscono che siamo comproprietari dei prodotti realizzati con le Forniture in proporzione al valore delle stesse rispetto al valore dell'intero prodotto; tali prodotti in comproprietà sono custoditi per noi dal fornitore. Manteniamo la comproprietà sui prodotti realizzati con le nostre Forniture fino a quando tutti i nostri crediti derivanti dalla consegna delle Forniture siano stati integralmente soddisfatti. Il fornitore ha il diritto di vendere i prodotti realizzati utilizzando le nostre Forniture nel corso della sua attività ordinaria con riserva di proprietà (artt. 1523 e seguenti del codice civile italiano). Il fornitore ci cede tutti i crediti, compresi i diritti accessori, derivanti o che deriveranno da tale rivendita integralmente. I crediti ceduti garantiscono i crediti che abbiamo maturato consegnando le Forniture. Il fornitore ha diritto di azionare i crediti ceduti. Possiamo revocare i diritti del fornitore ai sensi della presente clausola 13 qualora il fornitore non esegua debitamente i propri obblighi contrattuali, non abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento, sospenda i propri pagamenti, o qualora il fornitore presenti una domanda diretta all'instaurazione di una procedura concorsuale o di una simile procedura di liquidazione dei debiti sui suoi beni. Inoltre, possiamo revocare i diritti del fornitore ai sensi della presente clausola 13 qualora la sua situazione finanziaria si deteriori in modo sostanziale o vi sia il rischio che ciò accada o qualora il fornitore soddisfi i criteri di insolvenza o sovraindebitamento. Su richiesta del fornitore, qualora il valore delle garanzie emesse superi il valore dei nostri crediti di oltre il 10 % in totale, svincoliamo le garanzie a nostra scelta in tale misura.

14. Documentazione e Riservatezza

- 14.1 Il fornitore mantiene riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche da noi messe a disposizione (comprese le caratteristiche che possono essere derivate da oggetti, documenti o software forniti e qualsiasi altra conoscenza o esperienza) per tutto il tempo e nella misura in cui non siano di comprovata conoscenza pubblica, e potrà divulgare tali informazioni solo a quei dipendenti e rappresentanti che abbiano necessariamente bisogno di conoscerle per fini legati all'oggetto del contratto, e che siano tenuti alla riservatezza; le informazioni rimangono di nostra proprietà esclusiva. Tali informazioni non devono essere duplicate o sfruttate commercialmente senza il nostro previo consenso scritto, salvo per le consegne a nostro favore. Su nostra richiesta, il fornitore restituisce o distrugge immediatamente e integralmente dandone prova tutte le informazioni provenienti da noi (se del caso anche tutte le copie o le registrazioni fatte) e gli articoli da noi forniti.
- Ci riserviamo tutti i diritti su tali informazioni (compresi i diritti d'autore e il diritto di presentare domande per i diritti di proprietà intellettuale come brevetti, modelli di utilità, protezione dei semiconduttori, ecc.). Nel caso in cui terzi ci abbiano fornito le informazioni, la riserva di diritti si applica anche a beneficio di tali terzi.
- 14.2 I prodotti realizzati sulla base della documentazione da noi redatta, come disegni, modelli e simili, o basati sulle nostre informazioni riservate, o realizzati con i nostri strumenti o con copie dei nostri strumenti, non vengono utilizzati dal fornitore stesso né offerti o forniti a terzi. Ciò vale in modo analogo per i nostri ordini di stampa.

15. Controllo delle Esportazioni e Dogana

- 15.1 Il fornitore ci informa nei suoi documenti commerciali, o con altri mezzi di comunicazione da noi specificati (ad esempio piattaforme), su eventuali requisiti o restrizioni applicabili per la (ri)esportazione dei Beni (beni, software e tecnologia) ai sensi delle normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di dogana, così come delle normative in materia di controllo delle esportazioni e di dogana del paese di origine dei Beni.
- Il fornitore invia le seguenti informazioni sui Beni soggetti a requisiti di licenza di (ri)esportazione o restrizioni a ExportControl.CTX2@bosch.com in tempo utile prima della prima consegna:
- Numero di materiale Bosch,

- Descrizione del prodotto,
- Tutti i numeri dell'elenco delle esportazioni applicabili, compreso il Numero di Classificazione del Controllo delle Esportazioni ai sensi dell'Elenco di Controllo del Commercio degli Stati Uniti (ECCN)
- Paese d'origine dei Beni oggetto della policy commerciale
- Codice HS (codice armonizzato) dei prodotti

Il fornitore ci procura l'ECCN (compreso EAR99) per tutti i Beni soggetti alle norme di controllo delle (ri)esportazioni degli Stati Uniti.

Il fornitore ci notifica immediatamente qualsiasi modifica dei numeri dell'elenco delle esportazioni (compreso l'ECCN) derivante da modifiche tecniche o modifiche delle leggi o a causa di qualsiasi dichiarazione ufficiale di un organo normativo.

- 15.2 Il fornitore ha l'obbligo di implementare le misure appropriate per il proprio modello di business per garantire la catena di fornitura così come previsto dal WCO SAFE Framework of Standards, e, in particolare, di supportarci nell'adozione delle misure necessarie per ottenere l'autorizzazione come Operatore Economico Autorizzato (AEO). Il fornitore ha l'obbligo di fornire prove adeguate, ad esempio autorizzazioni o dichiarazioni come dichiarazioni di sicurezza, dichiarazioni nell'ambito del C-TPAT o programmi simili. Noi, o un terzo da noi incaricato, abbiamo il diritto di esaminare le prove del fornitore presso i locali del fornitore, così come previsto nella presente clausola.
- 15.3 Il fornitore ha l'obbligo di informarci sull'origine non preferenziale dei Beni e di indicarla sulla fattura. Su nostra richiesta, il fornitore rilascia un certificato di origine. Il fornitore assicura di fornire dettagli sull'origine preferenziale richiesta e di allegare la prova d'origine richiesta con tutte le consegne provenienti da qualsiasi stato aderente a un accordo di libero scambio/accordo preferenziale. Per le consegne all'interno dell'Unione Europea (UE), il fornitore emette una dichiarazione a lungo termine del fornitore ai sensi del relativo regolamento di attuazione UE entro 21 giorni dalla nostra richiesta. Per le consegne iniziali, il fornitore fornisce le informazioni sull'origine non preferenziale e preferenziale per iscritto al più tardi al momento della prima consegna. Ci notifica immediatamente per iscritto le modifiche successive.
- 15.4 Per le consegne al di fuori dei confini doganali, il fornitore ha l'obbligo di includere alla consegna tutti i documenti richiesti, come la fattura commerciale, la bolla di consegna e tutte le informazioni necessarie per una dichiarazione doganale di importazione completa e corretta. Per l'emissione delle fatture si deve tener conto di quanto segue:
- I costi non inclusi nel prezzo dei Beni (ad esempio costi di ricerca e sviluppo, diritti di licenza, costi per l'attrezzatura, Forniture dell'acquirente relative alla spedizione) vengono elencati separatamente e in aggiunta al prezzo dei Beni.
 - In caso di consegne gratuite, il fornitore ha l'obbligo di indicare sulla fattura proforma un valore che rifletta il prezzo equo di mercato dei Beni e ad aggiungere la dichiarazione "Per Soli Fini Doganali".
- 15.5 Il fornitore ci sostiene con tutti i mezzi disponibili al fine di ridurre o minimizzare i nostri obblighi di pagamento relativi ai dazi doganali o ai costi di sdoganamento.
- 15.6 Salvo diversamente convenuto nei documenti di consegna o di offerta, qualsiasi trasferimento di software, know-how del software, tecnologia o altri dati (ad esempio dati cartografici) al di fuori dei confini doganali avviene solo attraverso mezzi elettronici (ad esempio, e-mail o download). La presente clausola non si applica al "software incorporato" (software che è fisicamente integrato nell'hardware).
- 15.7 Fermo qualsiasi altro diritto e senza alcuna responsabilità nei confronti del fornitore, abbiamo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il fornitore non adempia ai propri obblighi ai sensi della sezione 15.1-15.5.

16. Compliance, Responsabilità Sociale e Sostenibilità, D. lgs 231/2001

- 16.1 Nei rapporti commerciali con noi, il fornitore si impegna a non offrire o dare, o richiedere o accettare alcun incentivo in violazione della normativa in materia di anticorruzione applicabile, né nell'ambito dei propri affari commerciali né nei rapporti con i funzionari pubblici.
- 16.2 Nei rapporti commerciali con noi, il fornitore si impegna a non sottoscrivere accordi con altre imprese e a non partecipare a pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto l'ostacolare, la limitazione o la distorsione della concorrenza secondo le norme antitrust applicabili.
- 16.3 Il fornitore garantisce il pagamento di un salario equo e di una pari remunerazione per un lavoro di pari valore senza distinzioni di sorta, e di rispettare le leggi applicabili che regolano il salario minimo generale; il fornitore vincola i suoi subfornitori di conseguenza. Su richiesta, il fornitore dà prova del rispetto della suddetta garanzia. In caso di violazione della suddetta garanzia di rispetto delle leggi applicabili in materia di salario minimo generale, il fornitore ci manleva e ci tiene indenni da tutte le pretese di terzi e ha l'obbligo di rimborsare le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogateci in tale contesto.

- 16.4 Il fornitore rispetta le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili in materia di protezione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, trattamento dei dipendenti e tutela dei diritti umani.

Inoltre, il fornitore rispetta i requisiti del Codice di Condotta per i Partner Commerciali (cfr. di seguito <https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#responsibility-and-sustainability>) e i Principi dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite (www.unglobalcompact.org) e fa in modo che i suoi subfornitori agiscano in conformità agli stessi. Questi riguardano essenzialmente la protezione dei diritti umani universali, l'eliminazione del lavoro forzato e l'abolizione del lavoro infantile, l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione, e la responsabilità ambientale.

Al fine di ridurre gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, il fornitore attua e sviluppa ulteriormente un sistema di gestione ambientale conforme o simile alla ISO 14001. Inoltre, il fornitore rispetta la Policy di Bosch sulle Materie Prime di Conflitto e la tiene in considerazione nella propria gestione delle forniture (cfr. di seguito <https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#responsibility-and-sustainability>).

- 16.5 Il fornitore risponde alle richieste di informazioni in materia di *compliance*, responsabilità sociale e sostenibilità nella catena di fornitura in tempi ragionevoli e in linea con le formalità convenute. In caso di sospetta violazione degli obblighi di cui alle clausole da 16.1 a 16.4, il fornitore indaga tempestivamente su ogni potenziale violazione e ci informa sulle misure ispettive intraprese e, se la violazione sussiste, ci informa di quali sono i fornitori interessati. Qualora il sospetto si dimostri giustificato, il fornitore deve informarci entro un periodo di tempo ragionevole delle misure intraprese internamente alla sua organizzazione al fine di prevenire future violazioni. Qualora il fornitore non rispetti tali obblighi entro un periodo di tempo ragionevole, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti con il fornitore o di risolverli con effetto immediato.
- 16.6 In caso di gravi violazioni di legge da parte del fornitore e in caso di violazioni delle clausole da 16.1 a 16.4, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti in essere o di risolverli senza preavviso.
- 16.7 Il fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D. lgs. 8 luglio 2001 n. 231 e del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società Bosch di cui è fornitore, nonché del Codice di Condotta Commerciale del Gruppo Bosch, consultabili sulla pagina web www.bosch.it o messi a disposizione del fornitore stesso. Il fornitore si impegna a comportarsi in modo conforme alle disposizioni contenute in tali documenti, e a verificare periodicamente eventuali modifiche nel corso della durata del rapporto contrattuale. Il fornitore dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che il rispetto di tali disposizioni rappresenta una condizione essenziale per BOSCH per quanto riguarda l'inizio e il mantenimento del rapporto contrattuale. Ogni violazione di una di tali disposizioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale da parte del fornitore costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali e ci legittima a risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del codice civile italiano, fermo il diritto di BOSCH di richiedere il risarcimento di danni subiti.

17. Luogo di Esecuzione

Salvo diversamente concordato, il luogo di esecuzione è il luogo in cui i Beni devono essere consegnati come da contratto, o dove il servizio deve essere reso.

18. Disposizioni Finali

- 18.1 Qualora qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni e di qualsiasi accordo supplementare fosse o divenisse invalida, ciò non pregiudica la validità del resto delle Condizioni. Le parti convengono l'adozione di una disposizione sostitutiva che, nella misura più estensiva possibile, raggiunga il risultato commerciale previsto della disposizione originale.
- 18.2 I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla legge italiana con esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di leggi e della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili adottata nell'ambito delle Nazioni Unite (CISG).
- 18.3 Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni e/o da rapporti contrattuali fondati sulle presenti Condizioni o ad esse collegati è esclusivamente competente il Foro di Milano. Qualsiasi altra Corte concorrente o alternativa è specificamente esclusa.
- 18.4 Le Parti convengono reciprocamente che ogni singola disposizione di cui alle presenti Condizioni è stata da queste ampiamente discussa, concordata e approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo e articolo.

Data _____

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile italiano, il fornitore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.2 (Conclusione e Modifiche al Contratto), art.3 (Consegna), art.4 (Forza maggiore), art. 6 (Determinazione del Prezzo e Trasferimento del Rischio), art.8 (Notifica dei difetti), art.9 (Azioni per difetti); art.10 (Responsabilità dei Prodotti e Richiamo), art.11 (Diritti di Recesso e Risoluzione), art.12 (Esecuzione della Prestazione), art.14 (Documentazione e Riservatezza), art. 15 (Controllo delle Esportazioni e Dogana), art.16 (Compliance, Responsabilità Sociale e Sostenibilità, D.lgs. 231/2001), art.18 (Disposizioni Finali).

Data

Il Fornitore
